

CAPITOLO PRIMO

INQUADRAMENTO GENERALE: L'INTERVENTO NEL PROCESSO

1. Brevi premesse introduttive e uno sguardo al passato: il principio romanistico dell'accettazione del processo *in statu et terminis* e la sua interpretazione nel *Code Napoleon*, sino a giungere al Codice del 1865 e all'attuale Codice di Procedura Civile

L'intervento volontario nel processo civile è oggi disciplinato dagli artt. 105, 267 e 268 c.p.c. che consentono a chiunque di intervenire in un processo pendente tra altri soggetti, al fine di far valere nei confronti di una o più parti un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Il diritto che viene fatto valere può essere in contrasto con quelli prospettati da attore e convenuto (in tal caso l'intervento è principale), oppure essere autonomo rispetto ad essi, ponendo così il terzo in una

posizione uguale o parallela a quella di una delle parti (in tal caso l'intervento è litisconsortile o anche detto adesivo autonomo).

Inoltre, il terzo può anche semplicemente intervenire nel processo pendente laddove, avendo un interesse personale, voglia sostenere le ragioni di una delle parti (in tal caso l'intervento è detto adesivo dipendente).

Gli artt. 267 e 268 c.p.c. hanno poi valenza meramente processuale, dettando le modalità dell'intervento e i termini entro cui esso deve essere effettuato.

In particolare, norma dell'art. 267 c.p.c., si consente al terzo di intervenire direttamente in giudizio, presentando in udienza o depositando in cancelleria un'apposita comparsa nella quale espone le proprie ragioni, indica i mezzi di prova a loro sostegno e deposita i documenti opportuni; oppure al di fuori dell'udienza, spettando al cancelliere di effettuare la relativa comunicazione alle altre parti.

L'art. 268 c.p.c., invece, rileva come momento preclusivo dell'intervento, stabilendo che esso non possa avvenire dopo la precisazione delle conclusioni¹ e come limitativo del potere di intervento, laddove stabilisce che "Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non

¹ Si ricordi che prima della legge del 26 novembre 1990, n. 363, il momento preclusivo dell'intervento coincideva con la rimessione della causa al collegio.

sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.

Quest'ultima previsione interessa estremamente ai fini dell'argomento di cui si vuole trattare nel presente paragrafo: il principio dell'“*in statu et terminis*” di origine romanistico-canonica, ma che, come può ricavarsi dall'art. 268 c.p.c., risulta ancora oggi estremamente attuale.

In pratica, il terzo che interviene in un processo *inter alios* deve accettarlo nello stato e nei termini in cui si trova; ad esso spetta, infatti, la medesima posizione processuale delle parti originarie e pertanto, valgono nei suoi confronti le medesime preclusioni processuali.

L'*intentio legis* è quella di tutelare il principio del contraddittorio e di speditezza e celerità processuale che in caso contrario risulterebbero violati.

Ne deriva che il terzo può proporre domande autonome solo entro il termine di costituzione del convenuto e presentare le proprie istanze istruttorie nei limiti temporali previsti dall'art. 183 c.p.c. La violazione di tali regole, trasforma l'intervento in un mero intervento adesivo dipendente cd. *ad adiuvandum*.

Si consideri che questa regola di preclusione opera con riferimento a qualsiasi “tipo” di intervento e a prescindere dal “grado” di connessione intercorrente tra le rispettive situazioni legittimanti.

Come anticipato quanto sancito dall'art. 268 c.p.c. ha radici lontane² e trova il proprio antenato nel principio romanistico/canonico dell'*in statu et terminis* il cui fondamento è rinvenibile nella compilazione canonica del periodo intermedio, in particolare, il *Corpus Iuris Canonici*³ che stabilisce: “*Si beneficiatus (contra quem super beneficio litigatur) cedit, vel decedit, si alius lite pendente cum superstite ffuerit electus, non valet electio. Si vero aliqui (quorum intersit) ad defensionem litis velint admitti, in eo statu, in quo erat causa, admittentur*”⁴.

Si noti che il fondamento non si rinviene in una fonte strettamente romanistica, quale la compilazione giustiniana, ma nella compilazione canonica considerata la “centralità che il cd. processo romano-canonico esplica nell’elaborazione e nell’evoluzione storica nei moderni sistemi di ordinamento giudiziario civile”⁵.

² Il motivo per cui si inizia con una ricostruzione storica del principio dell'*in statu et terminis* è ricollegato all'intento di volere dimostrare come esso sia stato inizialmente erroneamente interpretato (non solo nel periodo romano-canonico, ma anche in quello napoleonico, delle codificazioni preunitarie e di quella unitaria del 1865). Alla base vi è stata una confusione tra la portata di siffatto principio e la facoltà dell'interventore di fondare la propria domanda su una diversa *causa petendi* e di tutelare, quindi, il proprio diritto con i mezzi di difesa ritenuti maggiormente opportuni. Si vedrà, infatti, che inizialmente viene escluso dal campo applicativo del predetto principio, l'intervento principale o *ad excludendum* con il quale il terzo fa valere un diritto autonomo incompatibile contro ambedue le parti originarie. Verrà chiarito che l'equivoco interpretativo trova la propria origine nel fatto che le discipline pregresse a quella attualmente vigente non differenziavano gli interventi in base al “tipo” di ciascuno di essi e al “grado” di connessione.

³ Si fa riferimento al *Corpus Iuris Canonici, Liber Sextus, Tit. VIII, Ut lite pendente nihil innovetur, Cap. II.*

⁴ Si veda, Sabbatini G., *Su l'intervento in causa*, Torino, 1881, pp. 90-91.

⁵ Così Cavallini C., *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, Padova, 1998, p. 21. Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti ed il pensiero giuridico*, Milano, 1982, p. 79, parla del fenomeno di “mutua alimentazione,

Il raffronto tra passato e presente sarà una costante nell'elaborato in atto, essendo l'intento quello di consentire un'analisi completa dell'istituto.

L'intervento è riconducibile alla tutela del diritto al beneficio ecclesiastico riconosciuto dalla prassi canonica che impone di risolvere il conflitto tra più pretendenti al beneficio vacante, nell'ipotesi in cui uno solo di essi abbia agito contro il vescovo per chiederne l'investitura.

Il diritto canonico predispone in questi casi dei mezzi processuali *ad hoc* che consentono al terzo pretendente di partecipare al giudizio al fine di opporsi alla pretesa attorea, pena l'incontestabilità successiva della sentenza pronunciata in sua assenza.

I tre istituti che consentono al terzo *cuius intersit* a conoscenza della controversia di partecipare alla discussione circa l'attribuzione del beneficio oggetto di contestazione e che permettono di estendere l'accertamento giudiziale nei suoi confronti, previa provocazione del contraddittorio sono: la citazione giudiziale, la *provocatio ad opponendum* e l'intervento volontario.

Emerge, però, che la posizione del terzo è comunque accessoria e non principale rispetto al processo, limitandosi a difendere il vescovo convenuto in giudizio. Ne deriva che nel processo romano-canonico l'intervento è sicuramente volontario, ma è un ibrido tra quello che oggi

di ricambio sostanziale e di integrazione reciproca" tra il diritto civile e il diritto canonico.

definiamo “intervento principale” e quello che chiamiamo “intervento adesivo”: come il primo, infatti l’intervento dell’epoca realizza un’opposizione *ad excludendum* della pretesa attorea e come il secondo, l’intervento conferisce al terzo una posizione *defensionem litis*, nonostante comunque faccia valere un proprio diritto sull’oggetto del processo.

La posizione accessoria del terzo deriva dal fatto che il processo viene concepito come *actus trium personarum*, del giudice e delle parti originarie⁶ ed è conseguenza del rigido formalismo procedurale che impone una trattazione prevalentemente scritta della causa, con termini perentori per la proposizione di eccezioni e delle deduzioni probatorie.

“*Is cuius intersit in eo statu in quo causa erat*” è la conseguenza del fatto che l’intervento volontario non viene considerato come strumento processuale preordinato ad assicurare la più ampia copertura dell’accertamento giurisdizionale sulle situazioni giuridiche soggettive connesse, ma come un mero mezzo alternativo di opposizione anticipata ad un giudicato altrimenti incontestabile; inoltre, l’esistenza, nel processo romano-canonico di preclusioni estremamente rigide vieta qualsiasi innovazione o modificazione dell’oggetto del giudizio fissato nel *libellum*.

⁶ Nel diritto romano-canonico ad un certo punto si abbandona l’impostazione pubblicistica del processo quale *iurisdictio* e si considera come un’attività privata studiata per soddisfare un interesse privato secondo le regole del diritto privato. Così, Chiovenda G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1960 (rist. anast) p. 113.

Da quanto detto sino ad ora, non emerge una coincidenza tra la disciplina dell'epoca e quella attuale, considerato che non viene fatta alcuna distinzione dei "tipi" di intervento volontario in base al "fine" sotteso a ciascuno di essi e viene considerato, invece, l'intervento come un mero epilogo procedimentale e cioè una facoltà concessa al terzo interessato all'accertamento del diritto dedotto in giudizio al sol fine di garantirgli l'opponibilità della cosa giudicata.

Da qui la natura accessoria e non anche principale dello stesso che, però, si è andata perdendo con il diritto feudale che ammette la sentenza di accertamento della pretesa efficace nei confronti di più parti aventi interessi contrari⁷, con conseguente emergere del principio dell'unicità del giudizio e della decisione pronunciata nei confronti di più soggetti aventi pretese contrastanti.

Deve, però, precisarsi che la trasformazione dell'intervento del pretendente il beneficio ecclesiastico da accessorio in principale⁸, è frutto della regola feudale secondo cui una sentenza unica può fornire risposta a più pretese tra esse contrastanti e non comporta un'automatica

⁷ *Libri Feudorum*, II, *De pace tenenda*, 27. 8. In pratica, si equipara il diritto del beneficiario ecclesiastico a quello del feudatario al feudo, ritenendoli entrambi titolari di veri e propri *iura in re aliena*. In tal senso, Galli B., *Contributo alla teorica dell'intervento volontario principale*, in *Arch. giur.*, 3, Napoli, 1923, p. 224.

⁸ Abbiamo quindi accertato che il "tipo" principale "trae la propria linfa dal tronco di quello accessorio". Così, Cavallini C., *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, cit., p. 28.

applicazione del principio secondo cui la parte deve accettare la causa nello stato in cui si trova al momento dell'accessione.

L'intervento *ad excludendum* che si finisce per ammettere con il diritto feudale viene per l'appunto riconosciuto solo perché implicitamente si finisce per derogare alla regola dell'inammissibilità di domande nuove durante il giudizio; il venir meno della preclusione dei *nova*, infatti, giustifica la non operatività del predetto principio *in statu et terminis*.

L'esercizio di una vera e propria azione *pro suo interesse* da parte del terzo non è impedito, ma semplicemente limitato dal rischio di provocare un ingiustificato ritardo alla definizione della causa già instaurata, il cui giudizio non viene sospeso a seguito della proposizione dell'istanza dell'interventore. In tal modo si evita che l'intervento venga strumentalizzato come mero *escamotage* dilatorio.

Volendo trarre delle prime conclusioni di raffronto tra la configurazione dell'istituto all'epoca e come si caratterizza oggi, si può dire che il principio dell'*in statu et terminis* nasce e trova applicazione nel solo caso di intervento adesivo-accessorio, quando poi emerge l'altro tipo di intervento, quello *ad excludendum*, il predetto principio viene superato da quello della celerità del processo, non dovendosi temporalmente intralciare l'adozione della decisione della causa pendente.

Alcuna differenza, però, viene fatta in origine tra i vari "tipi" di intervento che si differenziano in base al "grado" di connessione sostanziale esistente

tra i rapporti giuridici coinvolti nel processo litisconsortile; diversamente, invece, accade in presenza dell'attuale art. 268 c.p.c. che è conseguenza dell'esistenza dell'art. 105 c.p.c.

Anche il processo civile odierno, inoltre, è cadenzato da rigide preclusioni, ma non è da esse che deriva l'applicabilità del principio dell'*in statu et terminis* che, invece, si ricava dall'art. 268 c.p.c. che lo modula in base ai vari "tipi" di intervento e alle funzioni che essi svolgono.

Volendo utilizzare le parole di autorevole dottrina, che sono cristalline a riguardo, può dirsi che: "Si è dunque proprio agli antipodi del significato precettivo desunto dalla ricostruzione storica che principio: l'accettazione della causa nello stato in cui si trova al tempo dell'intervento non postula affatto la valenza dogmatica dell'istituto (che non esiste), ma, al contrario, si impone per il solo motivo che colui che chiede di *se admittere ad difensionem litis* non amplia l'oggetto del giudizio, poiché rimane vincolato dalle preclusioni ormai maturate al tempo dell'ammissione e non perché, come accade oggi, l'interventore adesivo non deduce il rapporto dipendente di cui è titolare nel processo sul rapporto pregiudiziale"⁹.

Spiegazione di ciò si ricava dal fatto che l'interventore in via accessoria nel processo romano-canonico non è titolare di un rapporto connesso per pregiudizialità dipendenza, essendo invece titolare dello stesso diritto

⁹ Cavallini C., *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, cit., p. 30.

oggetto del giudizio promosso da altri nei confronti dell'autorità ecclesiastica (il vescovo) e cioè l'attribuzione del beneficio ecclesiastico. La *ratio* di soddisfare pretese contrastanti e dilatorie della corretta esplicazione della tutela giurisdizionale è rinvenibile anche nel sistema francese napoleonico.

Il salto temporale dal periodo romano-canonico a quello appena richiamato è notevole, ma si pone come necessario considerare da un lato, le esigenze di sintesi e dall'altro, quelle di delineare un *excursus* storico dell'istituto in esame che non può prescindere dal *Code Napoleon*, considerato che esso ha influenzato le compilazioni italiane settecentesche e la legislazione italiana preunitaria ed unitaria.

Posto che uno dei più grandi giuristi francesi, Pothier, definisce l'intervento come "l'atto col quale un terzo domanda di partecipare in un processo instaurato tra le parti, sia per unirsi all'attore e domandare la stessa cosa che egli chiede o qualche cosa connessa, sia per unirsi al contraddittore e combattere con lui la domanda dell'attore la cui distruzione gli giova"¹⁰; deve dirsi che, nel sistema francese, è solo con la codificazione napoleonica che l'intervento volontario viene considerato come il mezzo per prevenire i danni che sarebbero causati da un verdetto rispetto al cui processo il soggetto non abbia partecipato; per mezzo

¹⁰ Pothier R.J., *Traité de la procédure civile*, Parigi, 1765, parte I, cap. III, n. 3.

dell'intervento, quest'ultimo ha il privilegio di “trancare in un solo colpo” le contestazioni connesse¹¹.

In pratica, da un lato, grazie al *Code Napoleon*, e in particolare all'art. 340 del Codice di procedura civile francese, si inquadra sistematicamente l'intervento volontario, determinando la posizione processuale propria dell'interventore e la disciplina dei poteri da esso esercitati; dall'altro, si crea confusione sull'ambito applicativo del principio *in statu et terminis*, considerato che esso non viene inteso come necessità che il terzo, una volta ammesso l'intervento, debba *tout court adsumere litem in statu quo erat*, ma, viceversa, viene erroneamente identificato con la diversa regola del divieto di ritardare la causa principale in stato di decisione¹².

La confusione è dovuta all'assenza, da un punto di vista normativo, della differenziazione delle diverse tipologie di intervento; come già chiarito, infatti, gli equivoci che si vengono a creare sull'argomento sono dovuti ad una mancata previsione dei “tipi” di intervento e dei “gradi” di connessione¹³.

¹¹ Traduzione personale del testo francese riportato da Dalloz, voce *Intervention*, in *Repertoire*, XXIX, Parigi, 1854, p. 129, n. 4 che afferma: “*Non plus qu'un moyen de prevenir le dommage que pouvait causer à une partie le jugement d'une instance dans laquelle elle ne serait pas appellée, ce qui presente l'avantage de trancher d'un seul coup des contestations connexes*”.

¹² Cavallini C., *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, cit., p. 53 parla di “fraitendimento concettuale tra la disciplina normativa dell'intervento volontario ed il preteso significato e contesto applicativo che alla medesima, in certi casi, si crede di dover annettere indistintamente a tutti i ‘tipi’ d'intervento”.

¹³ Cavallini C., *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, cit., p. 54 chiarisce che: “Nel vigore del *Code Napoleon* (...) l'inganno interpretativo sulla valenza onnicomprensiva del principio *in statu et terminis* come canone intrinseco della

L'equivoco interpretativo generato dall'art. 340 del Codice di procedura civile napoleonico si riverbera sulla legislazione unitaria; il Codice noto come Pisanelli del 1865, infatti, agli artt. 201-204 incorre nel medesimo errore delle disposizioni francesi: per entrambe le codificazioni, infatti, l'unico parametro di riferimento è costituito dal divieto di ritardare la causa matura per la decisione; l'obbligo dell'interventore di accettare il processo nello stato e nei termini in cui si trova, viene trattato come un mero principio che scaturisce dal divieto di ritardare "la spedizione della causa"¹⁴.

A tal proposito attenta dottrina ha fatto notare come così si finisce per "rafforzare la derivazione dell'un principio dall'altro [divieto di rallentare la causa e *in statu et terminis*], con allarmante noncuranza delle gravi implicazioni storico-dogmatiche che la generalizzata applicabilità della regola dell'*in statu et terminis* può comportare nella delineazione di una compiuta teorica dell'intervento volontario"¹⁵.

Si ripropone fondamentalmente l'equivoco interpretativo di cui si è detto e che continua a derivare dall'errata convinzione che l'intervento in causa non possa che incidere *in rem de qua agitur* e che, quindi, a prescindere

disciplina procedimentale dell'istituto dell'intervento volontario si perpetua ogni qualvolta la normativa non recepisce la differenziazione del 'tipo' e del fine dell'intervento medesimo".

¹⁴ Così, Corte App. Perugia, 20 settembre 1866, commentata da Cuzzi E., *Il Codice italiano di procedura civile*, II, Torino, 1885, p. 265.

¹⁵ Cavallini C., *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, cit., p. 76.

dal fine proposti all'interventore, la sua domanda subisca sempre lo stato di fatto ed i termini preclusi anche alle parti originarie per il semplice motivo che mediante l'intervento non si può "creare" la lite, ma si può solo ad essa "accedere"¹⁶.

Le norme di riferimento nella disciplina del 1865 che provano l'errata impostazione codicistica dell'istituto dell'intervento volontario sono l'art. 201 e l'art. 204, co. 3, laddove il primo prevede che "chiunque abbia interesse in causa tra altre persone può intervenire" e lo può fare entro l'iscrizione a ruolo, in caso di procedimento ordinario e l'inizio della relazione della causa all'udienza, in caso di procedimento sommario; e il secondo che prevede "l'intervento non può in verun caso ritardare il giudizio della causa principale, quando sia in istato di essere decisa".

La seconda disposizione più che rappresentare una mera ripetizione della prima, costituisce una seconda condizione di ammissibilità dell'intervento volontario basata sulla valutazione discrezionale del giudice circa la completezza o meno dell'istruttoria della causa al tempo dell'intervento.

L'eventuale valutazione positiva da parte del giudicante in merito alla completezza istruttoria porta ad una dichiarazione di inammissibilità della domanda di intervento presentata dal terzo, a prescindere dal "tipo" di intervento richiesto (*ad adiuvandum* o *ad excludendum*).

¹⁶ Ricci F., *Commento al Codice di procedura civile italiano*, I, Firenze, 1905, pp. 454-481 e di queste si vedano in particolar modo pp. 458-460.

Ne deriva che “la differenziazione tra intervento *ad adiuvandum* e *ad excludendum* viene quasi del tutto obliata”¹⁷ ai fini della corretta determinazione della posizione nel processo originariamente instaurato tra altri.

Può, pertanto ritenersi che anche nel caso della codificazione del 1865, come detto per quella napoleonica, le disposizioni sembrano inerire il solo intervento accessorio e non anche quello principale¹⁸.

La dottrina fa, infatti, notare che l’intervento, a norma dell’art. 204, co. 1¹⁹ è un incidente che si svolge all’interno di un giudizio principale e che pertanto subisce le fasi di quest’ultimo, dovendosi rispettare quanto avvenuto precedentemente.

Si dice “*in iudiciis quasi contrahitur*”: come un terzo non può cancellare né immutare una convenzione pregressa intercorsa tra altre persone, altrettanto non può ammettersi che esso intervenga in un giudizio, alterando lo stato del medesimo o facendolo degenerare in altro, evenienza che si verificherebbe laddove si ammettesse l’intervento *ad excludendum*²⁰.

¹⁷ Mattiolo L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1859, p. 688.

¹⁸ Cavallini C., *I poteri dell’interventore principale nel processo di cognizione*, cit., p. 77 parla di “escludere, sia pur implicitamente, la figura dell’interventore *ad excludendum*”.

¹⁹ Art. 204, co. 1, Codice 1865 stabilisce: “Le questioni relative all’intervento sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti”.

²⁰ Tale pensiero viene condiviso da Ricci F., *Commento al Codice di procedura civile italiano*, cit., p. 455.

Oltre ad escludersi l'intervento principale, si ribadisce così il principio dell'*in statu et terminis* e anche quello dell'economia processuale, perché se si legittimassero interventi idonei ad alterare lo stato della causa, la conseguenza non potrebbe che essere in termini di dilazione dei tempi processuali.

Le pronunce giurisprudenziali dell'epoca, seppur partendo da presupposti errati che tendono a confondere tra interesse all'intervento, oggetto del giudizio e determinazione dei poteri processuali dell'interventore, confermano quanto asserito dalla dottrina circa l'esclusione dell'intervento principale dal campo applicativo degli artt. 201-204.

In tal senso, ad esempio, la Corte di Cassazione di Torino che afferma “il terzo che interviene volontariamente in una causa fra altri vertente, non può mutare la natura della causa ma deve accettarla nei termini in cui fu da essi posta”²¹ oppure la Cassazione di Palermo che si esprime nei seguenti termini in relazione all'art. 201 “incarni l'antico apotegma di diritto, per cui l'intervento *incidet in rem de qua agitur*, ed ha luogo in *statu et terminis*, della lite principale: ondè che, se all'interesse nella lite principale, il terzo pretenda sostituirne un altro di genere diverso, un interesse che ad altra azione è connesso, esce dai confini dell'intervento, e promuove un giudizio nuovo, locchè la legge non gli permette; in

²¹ Cass. Torino, 27 giugno 1889, in *Giur. tor.*, 1889, p. 639.

somiglianti casi il terzo deve proporre una novella istanza per il novello litigio”²².

Appare evidente, quindi, come si sia pian piano giunti a trasformare dal punto di vista concettuale il principio dell'*in statu et terminis*, finendo esso (erroneamente) per costituire il fondamento dell'istituto dell'intervento volontario in causa.

Ritorna l'erronea premessa di fondo che ha caratterizzato anche la legislazione francese: elevare a criterio determinante per l'identificazione della tipologia dell'intervento volontario, una regola che dovrebbe avere mero contenuto procedimentale; in particolare, la dottrina evidenzia il discrimine che esiste tra il principio dell'*in statu et terminis*, come mero canone procedimentale di determinazione della posizione processuale dell'intervenuto e la prospettazione dei diversi “tipi” di intervento volontario, rispetto alla quale la predetta regola non è strumentale per la definizione, venendo in rilievo in un secondo momento per la delimitazione dei poteri processuali spettanti all'interveniente che variano a seconda del fine dell'intervento²³.

²² Cass. Palermo, 6 agosto 1881, in *Foro. It.*, 1882, p. 379.

²³ Galli B., *Contributo alla teorica dell'intervento volontario principale*, cit., pp. 260-261. Si vedano anche Cavallini C., *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, cit., p. 78 e Mattiolo L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 684 che parlano dell'*in statu et terminis* come di un principio generale che conduce a ritenere che all'interventore, qualunque fine persegua, non sia permesso provare l'assunto della propria pretesa “procedendo ad atti istruttori già esauriti o per i quali è ormai trascorso il termine utile per addivenirvi”. Quest'ultimo inciso è di Mattiolo L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 684.

1.1. Inquadramento generale della disciplina attualmente vigente. In particolare, gli artt. 105 e 268 c.p.c. Rinvio

Effettuato l'*excursus* storico del principio dell'*in statu et terminis* ed evidenziata l'erronea convinzione che è prevalsa in passato circa un suo inerire il solo intervento accessorio e spiegato che l'equivoco origina dal mancato riscontro dell'esistenza di diversi "tipi" di intervento e di "gradi" di connessione, si riporta in tale sede, brevemente (perché poi l'intero elaborato consentirà di esaminare in maniera puntuale gli aspetti specifici dell'istituto) dell'intervento volontario così come attualmente disciplinato.

Deve, allora, premettersi che il processo è litisconsortile quando vi sono una pluralità di parti e cioè più attori, più convenuti o contemporaneamente più attori e più convenuti²⁴.

Il litisconsorzio può essere: necessario, quando il processo deve svolgersi necessariamente fra più parti perché la decisione spiegherà i suoi effetti nei confronti di ognuna di esse (art. 102 c.p.c.); facoltativo, quando più parti possono, e non debbono, agire o essere convenute nello stesso processo (art. 103 c.p.c.); originario, quando sin dall'instaurazione del processo sono presenti più parti; successivo, quando la pluralità di parti si realizza nel corso dello svolgimento del processo.

L'intervento è quindi il mezzo attraverso cui si realizza un litisconsorzio successivo, può essere volontario o coatto e si propone con comparsa di costituzione (cd. comparsa d'intervento) ai sensi degli artt. 267 e 167 c.p.c., finché non siano state precisate le conclusioni (art. 268, co. 1 c.p.c.).

Il terzo interventore assume la qualità di parte a tutti gli effetti, ma gli sono preclusi gli atti che al momento dell'intervento non siano più consentiti alle altre parti (art. 268, co. 2 c.p.c.) e a tal proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine "atti" è riferito alle mere attività istruttorie e non anche alle domande nuove e autonome²⁵.

²⁴ Così, Arieta G., De Santis F., Montesano L., *Corso Base di Diritto Processuale civile*, Padova, 2013, p. 253.

²⁵ Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25264; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3186.

La formulazione di nuove domande da parte dell'interventore, infatti, è “funzionale ad un utilizzo più efficiente ed economico del processo, ove volta a prevenire l'introduzione *ex novo* di un giudizio autonomo e variamente interferente con quello già radicato; tale possibilità non è comunque indiscriminata; non solo perché l'intervento è precluso nella fase decisoria del processo, ma anche perché essa trova adeguato contemperamento antidilatorio nella intangibilità delle preclusioni istruttorie eventualmente già verificatesi”²⁶.

Con riferimento a quella particolare tipologia di intervento che è l'intervento volontario, deve richiamarsi l'art. 105, co. 1 c.p.c. ai sensi del quale: “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”.

Esso può essere di diversi “tipi” e cioè: principale (o *ad excludendum*); adesivo autonomo (o litisconsortile); adesivo dipendente (o *ad adiuvandum*).

Nell'ambito dell'intervento principale, il terzo interviene nei confronti di tutte le parti del processo e ha in comune con le parti il titolo o l'oggetto della causa.

²⁶ Così, Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2014, n. 11681.

L'art. 105, co. 1 specifica che il terzo fa valere un proprio diritto e quindi intervenire equivale a proporre una domanda; il diritto vantato dal terzo, però, deve essere incompatibile con quello fatto valere dalle altre parti già presenti in giudizio e deve esservi, altresì, una connessione oggettiva tra la domanda dell'interventore e quelle delle altre parti²⁷.

L'art. 103, co. 1 c.p.c. tratta, appunto, della connessione oggettiva e stabilisce che: "Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni".

Le ragioni di connessione oggettiva, quindi, sono sostanzialmente due: l'identità dell'oggetto (connessione per l'oggetto) e la dipendenza dal titolo, laddove la prima impone di prendere in considerazione il *petitum* e vedere se sia o meno il medesimo di quello prospettato dalle parti originarie²⁸; diversamente, la connessione per dipendenza dal titolo (o per pregiudizialità-dipendenza) si verifica quando si ha un rapporto di

²⁷ Ecco che l'attuale disciplina, diversamente da quella passata, differenzia l'intervento in base a dei "tipi" e dà rilievo al "grado" di connessione.

²⁸ Deve, però, a tal proposito effettuarsi una precisazione, perché quanto appena affermato vale per le cd. domande autodeterminate, ma non anche per le cd. domande eterodeterminate, considerato che l'oggetto delle domande eterodeterminate non è dato solamente dal *petitum*, ma anche dalla *causa petendi*. Ne deriva che la connessione per l'oggetto implica l'esame dell'oggetto della domanda globalmente inteso, pertanto, oltre al *petitum* deve guardarsi alla *causa petendi*.